



FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Piero FLOREANI

Presidente

Joelle PICCININO

Componente

Luca DONZELLI

Componente

DECISIONE N. 2/2019

sul caso prot. n. 422/19: deferimento della Sig.ra **Giulia Arpino**.

Svolgimento del procedimento

A) In data 5/7/18, nel corso dell'audizione disposta da parte del Procuratore Federale presso il Centro di Preparazione Olimpica dell'Acquacetosa, la Sig.ra Arpino, in un primo momento, si è allontanata dal luogo dell'audizione, indicata nell'aula multimediale sita all'interno del descritto Centro di Preparazione Olimpica, così da munirsi del proprio documento di identità, ed, al suo ritorno, sempre nell'aula ove era attesa dal Procuratore Federale, ha ivi manifestato la propria indisponibilità allo svolgimento dell'audizione, rifiutando di rispondere alle domande del Procuratore e di sottoscrivere il verbale di audizione.

B) In data 19/10/18, il Procuratore Federale ha assegnato al Procuratore Federale Aggiunto il fascicolo conferendogli piena autonomia.

Il Procuratore Federale Aggiunto ha dato avvio alle attività di indagine, invitando ad audizione la Dott.ssa Iolanda Verna, dipendente della F.I.S., quale testimone diretto dei fatti dianzi descritti.

C) All'esito delle indagini, il Procuratore Federale Aggiunto, ha ritenuto di deferire avanti al Tribunale Federale la Sig.ra Giulia Arpino "essendo risultato provato che, in data 5/7/18, nel corso dell'audizione disposta dal Procuratore Federale, la predetta atleta: i) si è allontanata dall'audizione per recuperare nello spogliatoio il documento di identità ed un medicinale, rientrando munita di telefono cellulare; ii) ha manifestato la propria indisponibilità allo svolgimento dell'audizione, dichiarandosi non disponibile a rispondere alle domande del Procuratore; iii) ha rifiutato di sottoscrivere il verbale di audizione; tanto in violazione dell'art. 12 del Regolamento di Giustizia della F.I.S., nonché dell'art.

11 commi 1 e dello Statuto della FIS e dell'art. 6 del Codice Etico della F.I.S. nonché degli artt. 2 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI".

D) La Sig.ra Giulia Arpino, con il patrocinio dell'Avv. Paola Puglisi, si è costituita, in data 23/2/19, nel presente giudizio mediante il deposito di propria memoria ex art. 82 del Regolamento di Giustizia della F.I.S., allegando, altresì, propria istanza rivolta al Presidente del Tribunale volta al differimento dell'udienza di discussione programmata per il 26/2/19, e ciò a ragione della propria partecipazione ai Campionati Europei organizzati a Foggia, ove la stessa atleta risultava essere stata convocata dalla F.I.S. per la partecipazione alle competizioni individuali ed a squadre di sciabola femminile.

Il Tribunale, in data 25/2/19, ha rigettato la formulata istanza di differimento dell'udienza di discussione.

E) La Sig.ra Arpino, con la propria memoria di costituzione, ha riferito che, in data 5/7/18, nel corso dell'allenamento federale organizzato presso il Centro dell'Acquacetosa era stata invitata da un soggetto ignoto ad entrare nell'aula multimediale, ove è stata ricevuta da una persona qualificatasi quale Procuratore Federale della F.I.S., il quale, invitando la giovane a sedersi, le avrebbe dato lettura dell'art. 12 del Regolamento di Giustizia della F.I.S. nonché dell'art. 12 del Codice di comportamento sportivo del CONI, chiedendole, infine, di esibire il proprio documento di identità.

Non essendo in possesso del documento, il Procuratore avrebbe quindi invitato l'incolpata a recuperarlo, ed al suo ritorno, le avrebbe formulato alcune domande in relazione ad una lettera sottoscritta dalla stessa Sig.ra Arpino, unitamente ad altre atlete, e consegnata alla F.I.S. in data 11/6/18.

In relazione alle domande formulate dal Procuratore, la Sig.ra Arpino avrebbe risposto a tutte le domande richiamando integralmente il contenuto di detta comunicazione, dichiarando, altresì, di non avere altre informazioni da offrire oltre a quelle già contenute nella missiva in discorso.

Nel merito, la difesa della deferita ha sviluppato diverse argomentazioni ed eccezioni difensive volte a spiegare, sotto diversi profili, l'infondatezza del deferimento, e ciò anche in relazione alle disposizioni federali ed endofederali, come richiamate nell'atto di deferimento, la cui violazione non potrebbe comunque essere a lei addebitabile.

F) All'udienza del 26/2/19 sono comparsi il Procuratore Federale Aggiunto nonché il legale della Sig.ra Arpino.

A conclusione di approfondita discussione sulle eccezioni preliminari, nonché sul merito del deferimento, il Procuratore Federale Aggiunto ha confermato le richieste di cui all'atto di deferimento, insistendo per l'irrogazione della sanzione disciplinare della squalifica di 3 (tre) mesi a carico della Sig.ra Arpino.

L'Avv. Puglisi, da parte sua, si è riportata integralmente agli scritti difensivi, chiedendo la dichiarazione di infondatezza del deferimento.

Motivi della decisione



Il deferimento del Procuratore Federale Aggiunto mira all'accertamento della responsabilità disciplinare della Sig.ra Arpino in relazione alla violazione dell'art. 12 del Regolamento di Giustizia della F.I.S., nonché dell'art. 11 commi 1 e dello Statuto della FIS e dell'art. 6 del Codice Etico della F.I.S. nonché degli artt. 2 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

Dall'esame delle deduzioni ed argomentazioni difensive spiegate dalla Sig.ra Arpino, nonché da quanto argomentato dalla stessa Procura Federale nel corso dell'udienza di discussione, e come, peraltro, attestato nel verbale di audizione redatto, in data 5/7/18, dal Procuratore Federale, le parti fanno pacifico e diretto riferimento ad una comunicazione, ed ai suoi allegati, che la Sig.ra Arpino, unitamente ad altre atlete, avrebbe inviato, in data 11/6/18, all'attenzione del Segretario Generale della F.I.S.

Detta comunicazione, da cui hanno tratto origine le indagini della Procura Federale, e segnatamente l'audizione della Sig.ra Arpino del 5/7/18, non risulta essere stata allegata nel presente procedimento, e, pertanto, il Tribunale non ne può apprezzare il contenuto anche in vista della valutazione complessiva della condotta tenuta dall'atleta deferita.

Non vi è dubbio, d'altra parte, che l'esame del contenuto della comunicazione si considera sia necessario ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare di cui all'atto di deferimento, tenuto conto che, anche la dott.ssa Verna, quale testimone dei fatti contestati, nel corso dell'audizione del 14/11/18, ha confermato che la Sig.ra Arpino si sarebbe riportata integralmente al contenuto della comunicazione già inviata alla F.I.S. Inoltre, si osserva che il verbale di audizione del 5/7/18, come redatto dalla Procura Federale, non riporta le specifiche domande che sarebbero state formulate alla Sig.ra Arpino, venendo quindi meno anche l'ulteriore e necessario elemento di raffronto utile al possibile accertamento dell'eventuale disvalore della condotta tenuta dall'atleta.

Il Tribunale, pertanto, non ha nemmeno modo di apprezzare il contenuto delle dichiarazioni rese da parte delle altre firmatarie della comunicazione inviata alla F.I.S., le quali, secondo quanto riferito dal Procuratore Federale Aggiunto nel corso dell'udienza, avrebbero invece collaborato con la Procura, né, tanto meno, in assenza di alcuna allegazione, è possibile comprendere le modalità della loro convocazione da parte della stessa Procura.

Esaminate quindi le allegazioni probatorie versate in atti, si deve porre in rilievo che anche nell'ordinamento sportivo i poteri del Tribunale sono senz'altro delimitati dal "principio dispositivo", in base al quale gli elementi di prova devono essere necessariamente presentati dalle parti del giudizio, con il correlato divieto per il Tribunale di poterle suggerire, sollecitarle o comunque disporre l'acquisizione d'ufficio, anche qualora detti elementi di prova debbano essere ritenuti dirimenti.

In tale prospettiva, il Tribunale è tenuto all'esame esclusivo degli elementi di prova versati in parti, ed in tale perimetro probatorio, deve procedere all'accertamento della fondatezza dell'atto di deferimento, e ciò tenuto conto

dello *standard* probatorio necessario per ritenere il soggetto incolpato responsabile di una violazione disciplinare sportiva.

Se è vero che lo *standard* probatorio richiesto non si spinge sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito, certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione, né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale, è altrettanto vero che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio.

A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale; sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito.

Nella fattispecie, tenuto conto della carente allegazione della comunicazione inviata dalla deferita al Segretario Generale della F.I.S., e quindi preso atto dell'impossibile comparazione tra quanto ivi dichiarato e quanto richiesto alla stessa Sig.ra Arpino nel corso dell'audizione del 5/7/18, il Tribunale non ritiene possano sussistere nemmeno gli indizi gravi, precisi e concordanti in relazione alle condotte contestate all'atleta deferita.

Il Tribunale; inoltre, non ritiene di poter attribuire una qualche rilevanza disciplinare nemmeno alla circostanza, peraltro non contestata, che la Sig.ra Arpino, nel corso dell'audizione personale, fosse in possesso del proprio telefono cellulare, condotta di per sé veramente comune e diffusa, soprattutto tra i giovani, e certamente non suscettibile di alcun rilievo disciplinare.

Ciò posto, assorbite le ulteriori argomentazioni ed eccezioni difensive espresse dall'atleta deferita, il Tribunale, in ossequio ai principi dianzi descritti, non è in grado di accertare qualsivoglia responsabilità disciplinare in capo alla stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale così dispone:

- dichiara l'infondatezza del deferimento riferito alla Sig.ra Giulia Arpino.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti e al Segretario Generale della F.I.S.

Così deciso in Roma il giorno 26 febbraio 2019.

L'estensore



Il Presidente

